

Codice A1814B

D.D. 10 marzo 2025, n. 450

Regio Decreto n° 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" - Autorizzazione idraulica n° 1914 per realizzazione di scogliera in massi di lunghezza 185,00 m in sponda sinistra ed in sponda destra del rio Colania (Tratto C - tra Strada Provinciale n° 28 e Strada Provinciale n° 456) nel Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza...



ATTO DD 450/A1814B/2025

DEL 10/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Regio Decreto n° 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” – Autorizzazione idraulica n° 1914 per realizzazione di scogliera in massi di lunghezza 185,00 m in sponda sinistra ed in sponda destra del rio Colania (Tratto C - tra Strada Provinciale n° 28 e Strada Provinciale n° 456) nel Comune di Nizza Monferrato (AT). Richiedente: Comune di Nizza Monferrato (AT).

Il Comune di Nizza Monferrato risulta tra i beneficiari dei contributi assegnati con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2023 “*Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n° 145). Annualità 2023-2024-2025*” per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n° 145 (CUP H67H22000310001 – “Rio Colania, Rio Sernella, Rio Nizza, rii vari. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per la prevenzione di aree che presentano elevato rischio idraulico”) con un importo finanziato pari ad 1.450.000,00 €.

In data 12/08/2024 il Responsabile del IV Settore LL.PP. del Comune di Nizza Monferrato, con nota prot. n° 14457 ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n° 241/1990, relativa al progetto di Fattibilità Tecnico Economica degli “Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per la prevenzione di aree che presentano elevato rischio idraulico, rii Colania, Sernella, Nizza” invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte.

Con nota n° 42153/A1814B del 09/09/2024 il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti inviava contributo di competenza evidenziando che le opere da realizzarsi sui rii Colania e Sernella erano soggette ad autorizzazione idraulica secondo i disposti del Regio Decreto n° 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) e, nel caso del rifacimento degli attraversamenti o di eventuali nuove

immissioni nei corsi d'acqua, anche a concessione demaniale secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n° 10/R del 16/12/2022, recante “*Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni*”.

Con nota n° 1615 del 28/01/2025, inviata via PEC ed acquisita al protocollo regionale con prot. n° 3751/A1814B del 29/01/2025 il Comune di Nizza Monferrato (AT), con sede in Piazza Martiri di Alessandria n° 19, 14049 – Nizza Monferrato (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00173660051 ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” per eseguire le seguenti opere su vari tratti del rio Colania, così come risulta dagli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza:

Tratto A - Gestione della vegetazione spondale per una lunghezza di 200,00 m fino alla confluenza con il torrente Belbo.

Tratto B - A valle della Strada Provinciale n° 28: realizzazione di scogliera in massi di lunghezza 30,00 m in sponda sinistra ed adeguamento di un tratto di 218,00 m sempre in sponda sinistra con una difesa longitudinale mista scogliera – gabbionata.

Tratto C - Tra Strada Provinciale n° 28 e Strada Provinciale n° 456: realizzazione di una scogliera su entrambe le sponde per una lunghezza di 185,00 m.

Tratti D ed E - A monte della Strada Provinciale n° 456: rimozione di depositi terrosi in alveo, realizzazione di muro a gravità in massi cementati di lunghezza 44,00 m ed ampliamento di sezione. Gestione della vegetazione spondale nel tratto compreso tra il primo ponticello privato di monte ed il confine comunale per una lunghezza di circa 2000,00 m.

Veniva altresì richiesta autorizzazione idraulica per eseguire lavori di riprofilatura e gestione della vegetazione per un tratto di 550,00 m, sul rio Sernella.

Con specifico riferimento al Tratto C all'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo stilato dal Raggruppamento temporaneo di professionisti associati rappresentato dallo studio EDes con sede legale in via Postumia n° 49, 10100 – Torino, costituiti in particolare da Relazione tecnico illustrativa Relazione generale, Relazione geotecnica e di dimensionamento, Relazione idraulica, Planimetria rio Colania, Planimetria e sezioni trasversali rio Sernella, Sezioni trasversali rio Colania, Profilo longitudinale rio Colania, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e consistenti in:

- Realizzazione di una doppia scogliera su entrambe le sponde le quali presentano cedimenti localizzati con l'obiettivo di regolarizzare la sezione d'alveo nel tratto urbano; la sezione d'alveo risulterà larga circa 10,00 m in sommità e 3,50 – 4,00 m al fondo; la protezione spondale si svilupperà su un'altezza di circa 3,50 m; tale sezione risulta regolare per la maggior parte del tratto, ad eccezione delle zone dove sono presenti dei muri esistenti, in destra tra il ponte della Strada Provinciale n° 456 e la sezione 190 e in sinistra tra le sezioni 190 e 160 (come indicato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza); la lunghezza complessiva del tratto è di 185,00 m. La scogliera sarà realizzata con massi naturali di cava di idonea pezzatura (volume minimo 0,80 mc), con intasamento dei vuoti con terreno vegetale e inserimento di talee di specie arbustive ad alto radicamento.

Con nota n° 25-047/bv/24002 del 03/03/2025, inviata via PEC il Raggruppamento temporaneo di professionisti associati rappresentato dallo studio EDes con sede legale in via Postumia n° 49, 10100 – Torino, presentava integrazione spontanea a seguito di sopralluogo congiunto (con funzionari dello scrivente Settore) del 19/02/2025, consistente in:

- Relazione Illustrativa;
- Tavola grafica contenente particolari costruttivi e sezioni tipo (scala 1:50 e scale varie).

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, ai sensi della Legge n° 241/90 e della Legge Regionale n° 14/2014, con nota prot. n° 49040/A1814B del 21/10/2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

Considerato che le opere di difesa spondale di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo e di difesa da episodi esondativi, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alla di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "*Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006*", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "*opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua*" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Colania fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle modalità di intervento di seguito riportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del rio Colania e, comunque, ad una quota antiscazzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica di deflusso pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) ed è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del rio, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso

d'acqua;

- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione; in particolare il soggetto autorizzato dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale del materiale utilizzato per le scogliere nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*", il Comune di Nizza Monferrato, con sede in Piazza Martiri di Alessandria n° 19, 14049 – Nizza Monferrato (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00173660051, ad eseguire i lavori di realizzazione di scogliera in massi di lunghezza 185,00 m in sponda sinistra ed in sponda destra del rio Colania (Tratto C - tra Strada Provinciale n° 28 e Strada Provinciale n° 456), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Colania; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua, sia in caso di morbide che di piene;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicaione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174

del 12/06/2017;

- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;

- la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato dei luoghi, come da progetto;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benchè con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di

questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Nizza Monferrato (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Nizza Monferrato (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 6029/A1814B dell'11/02/2025;
- la presente autorizzazione ha **validità di 18 (diciotto) mesi**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa